



COMUNE DI PORTOBUFFOLE'

Provincia di Treviso

Oggetto: Parere su proposta di deliberazione del C.C. del 20.09.2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni art. 24, D.Lgs 175/2016 come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute".

IL REVISORE DEI CONTI

Oggi, 14 settembre 2017, il Revisore dei Conti del Comune di Portobuffolè, nella persona della sottoscritta Chiara Todeschini,

procede con l'esame della documentazione rappresentata da:

- Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale del 20.09.2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni art. 24, D.Lgs. 175/2016 come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute";

Visto L'art. 239, comma 1, lett. b, del D.Lgs 267/2000;

Visto il D.Lgs 19.08.2016, n. 175 – nuovo testo unico società partecipate – ed in particolare l'art. 24;

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale con la quale, a seguito della ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune, l'Ente propone, secondo quanto descritto nel prospetto di revisione straordinaria delle partecipazioni allegato alla proposta di delibera del C.C. in esame, di:

- mantenere la partecipazione, in quanto strategica e necessaria, in PIAVE SERVIZI SRL;
- confermare la procedura di liquidazione, disposta in data 9 dicembre 2015 dall'Assemblea Straordinaria presieduta dal Notaio Stefano Manzan, per la società GAL - TERRE DI MARCA;

- mantenere la partecipazione, in quanto ritenuta strategica e necessaria, in ASCO HOLDING SPA e si dispone per la stessa una misura di razionalizzazione che prevede la fusione con Asco TLC S.p.a. (incorporazione di Asco TLC in Asco Holding), società controllata da Asco Holding S.p.a. (91%) e partecipata da Provincia di Treviso (8%) e CCIAA Treviso-Belluno (1%). La fusione rappresenta misura di razionalizzazione idonea a superare la situazione di cui all'art. 20, comma 2, let b) (assenza di dipendenti) e nel contempo comporterà una riduzione dei costi per effetto dell'estinzione di una società;

Considerato che con la ricognizione in parola, rappresenta un aggiornamento al piano di razionalizzazione già adottato dall'Ente in ossequio al disposto dell'art. 1, comma 612, L. 23.12.2014 n. 190 e successive mm.ii.:

Rilevato dalla ricognizione effettuata che il Comune:

- non possiede società che svolgono attività strumentali e cioè partecipate che forniscono beni o servizi quasi esclusivamente all'ente partecipante;
- le società sono concentrate prevalentemente nei servizi pubblici di rilevanza economica a rete, caratterizzati, in linea di principio, dalla presenza di specifiche norme di regolazione del settore (elettricità, acqua, gas) o altri settori regolamentati da norme di legge (mercato).

Tenuto conto che l'obiettivo della normativa è mirato alla riduzione delle partecipazioni in considerazione dei seguenti criteri:

- eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali proprie dell'ente;
- eliminazione delle società che risultino prive di dipendenti ovvero abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione di funzioni;
- eliminazione delle partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del D.Lgs 175/2016;

- contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo delle strutture aziendali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

Verificata, quindi, la rispondenza della proposta consigliare al dettato normativo;

Acquisiti il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile rilasciati in data 12.09.2017 dai rispettivi responsabili.

Nel ricordare all'Ente:

- che dovrà procedere alla registrazione presso il portale del tesoro ed all'aggiornamento dei dati delle partecipate entro il mese di ottobre 2017, qualora non vi abbia già provveduto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla Proposta di deliberazione del C.C. del 20.09.2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni art. 24, D. Lgs 175/2016 come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute".

IL REVISORE DEI CONTI

Dott.ssa Chiara Todeschini

